



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 21

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 3524

OGGETTO: Approvazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IUC-IMU) per l'anno 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **due** del mese di **luglio** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	SINDACO	Presente
2	BATTINI	MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
4	MORI	PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
5	SALATI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
6	PIRONDINI	MARCO	CONSIGLIERE	Presente
7	SGHEDONI	DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
8	LUPPI	SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
9	PARMIGIANI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
10	PIOLANTI	PAOLA	CONSIGLIERE	Presente
11	BERTACCHINI	FERNANDO	CONSIGLIERE	Ass. giust.
12	LUSETTI	LISA	CONSIGLIERE	Presente
13	SINGH	RAJINDER	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. **12** Assenti n. **1**

1	VALLA	CERICO	VICESINDACO	Presente
2	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	MARCO	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
4	SOLA	STEFANIA	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario CODELUPPI LELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri SINGH RAJINDER, LUSETTI LISA, PEDRAZZOLI ALESSIA.

COPIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell'argomento, venendo svolta congiuntamente ai punti nr. 3), 5), 6), 7), 8), e 9) iscritti dell'ordine del giorno, la relativa discussione è riportata nel testo della deliberazione di cui al detto punto 9) "Approvazione del Bilancio di Previsione ed elenco dei lavori pubblici 2015 con annesso Bilancio e programma lavori pubblici 2015-2017";

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) , che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 703, della legge n. 147 del 2013, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 13, comma 1, del Dl. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011;
- l'art. 13, comma 6, del Dl. N. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del Dl n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art, 13, comma 2, del Dl n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, e successivamente modificato dall'art. 9-bis dalla legge n. 80 del 23/05/2014, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'art. 1, comma 707 della legge n. 147 del 2013 dispone che dall'anno 2014 non si applica l'IMU altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/4/2008 (G.U. n. 146 del 24/6/2008);
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'art. 1 comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservata allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IUC-IMU) approvato con proprio atto n. 31 del 24/07/2014;

VISTO l'art. 1, comma 679 della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) che dispone, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi limiti massimi sulla determinazione delle aliquote IMU e TASI, secondo i parametri disciplinati dall'art. 1, comma 677 della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1 legge n. 68/2014;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

CONSIDERATO, altresì, che il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2014 ha approvato le seguenti aliquote IMU per l'anno 2014:

<p><u>0,60 per cento</u></p> <p><u>Detrazione</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
--	--

<p><u>Esenzioni</u></p>	<p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u> Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente,</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza,</p> <p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
<p><u>0,54 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>

<u>0,99 per cento</u>	<u>ALIQUOTA ORDINARIA</u> Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.
<u>Esenti</u>	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati. Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti
<u>0,89 per cento</u>	ALIQUOTA PER ABITAZIONI DATE IN COMODATO GRATUITO (REGISTRATO E NON REGISTRATO) A PARENTI DI 1° GRADO CHE LA OCCUPANO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE (DOVE RISIEDONO E DIMORANO ABITUALMENTE)

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto mantenendo le medesime aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2014, inserendo però la nuova fattispecie di esenzione disciplinata dall'art. 9-bis della legge n. 80 del 23/05/2014;

VISTA la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI i decreti del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, e del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali, per l'esercizio 2015, è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2013 oggetto: "Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, San Martino in Rio e l'Unione Comuni PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi" con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni "PIANURA REGGIANA" le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO il terzo comma dell'articolo 3 - Funzioni trasferite - della sopra citata Convenzione che recita: E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Tributo nominato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 6 del 18/03/2015 - ex art. 6 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - e nominato con deliberazione di Giunta del Comune di Campagnola Emilia n. 25 del 07/04/2015 ed i

pareri favorevoli di regolarità sia tecnica che contabile espressi dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

CON VOTI FAVOREVOLI nr. 09 (nove), CONTRARI nr. 03 (Piolanti, Lusetti, Singh) espressi per alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e Votanti;

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni IMU, applicate per l'anno 2014, inserendo, fra le esenzioni, la nuova fattispecie introdotta dall'art. 9-bis della legge n. 80 del 23/05/2014:

<p><u>0,60 per cento</u></p> <p><u>Detrazione</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <u>€ 200,00</u> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
--	---

Esenzioni

ABITAZIONI PRINCIPALI

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente,

ANZIANI E DISABILI

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza,

CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI AIRE

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.

ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.

<u>0,54 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<u>0,99 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</p>
<u>Esenti</u>	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</p> <p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</p> <p>Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati.</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</p>
<u>0,89 per cento</u>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONI DATE IN COMODATO GRATUITO (REGISTRATO E NON REGISTRATO) A PARENTI DI 1° GRADO CHE LA OCCUPANO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE (DOVE RISIEDONO E DIMORANO ABITUALMENTE)</p> <p>Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi ed avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione; tale agevolazione si intende prorogata automaticamente finchè permangano i requisiti previsti.</p>

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;

DI DARE ATTO che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle suesposte aliquote;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 21 DEL 02/07/2015

OGGETTO: Approvazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IUC-IMU) per l'anno 2015.

P A R E R I

ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità tecnica, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI LELLA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 02/07/2015, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI LELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 21 del 02/07/2015 - viene oggi 25-07-2015 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI LELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
CODELUPPI LELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI LELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
CODELUPPI LELLA